

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DI ASL3 E DEI DIPENDENTI/EX DIPENDENTI

INDICE	
Art. 1	Oggetto e scopo
Art. 2	Requisiti di partecipazione richiesti
Art. 3	Termini e modalità di presentazione delle domande
Art. 4	Formazione e tenuta dell’elenco
Art. 5	Affidamento degli incarichi agli iscritti in elenco
Art. 6	Obblighi del professionista incaricato
Art 7	Onorari riconosciuti al professionista
Art 8	Remunerazione degli incarichi in caso di contenzioso di cui alla Legge Regionale Ligure 28/2011
Art.9	Spese di trasferta
Art. 10	Clausola Generale
Art. 11	Trattamento dei dati (informativa privacy)
Art. 12	Trasparenza e prevenzione della corruzione

1) OGGETTO E SCOPO

L'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (di seguito per brevità ASL3) in esecuzione alla Deliberazione n. 470 del 09/11/2023 intende costituire un elenco di avvocati di comprovata esperienza che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio alle condizioni riportate nel Avviso (senza che venga formata alcuna graduatoria tra gli ammessi) e limitatamente all'impossibilità per l'Azienda di utilizzare, a tal fine, le risorse umane interne disponibili ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e/o tenendo presenti le indicazioni della normativa e disposizioni regionali e/o regolamentari aziendali vigenti in materia per i settori di attività afferenti il Fondo Speciale Regionale ex L.R. 26.10.2011 n. 28 e ss.mm.ii.).

L'iscrizione nell'elenco avverrà previa presentazione di apposita domanda, attestante nei modi di legge il possesso dei requisiti di seguito indicati e corredata di una fotocopia di un valido documento di identità, nonché di un sintetico curriculum vitae in formato europeo.

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, risultato, fiducia, accesso al mercato e concorrenza, viste anche le Linee guida A.N.A.C. n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, le modalità ed i criteri per l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56, lettera h), del D.lgs. n. 36/2023, che, ai sensi del precedente art. 13 co. 2, sono esclusi dall'applicazione del medesimo provvedimento, cd. Codice dei contratti pubblici;

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione all'Albo degli Avvocati,
2. comprovata esperienza professionale in uno dei seguenti settori:
 - a. diritto penale,
 - b. diritto civile, ramo responsabilità professionale sanitaria,
 - c. diritto civile, tutto ciò che non è compreso nella responsabilità professionale sanitaria,
 - d. diritto amministrativo,

- e. diritto del lavoro
- f. diritto tributario.

Il professionista dovrà indicare in quale ramo settore/settori chiede di essere inserito nel relativo elenco.

Possono chiedere l'iscrizione anche i professionisti, singoli, associati o facenti parte di società professionali o di società tra avvocati (1 comma dell'art. 4-bis l. 247/2012) esercenti l'attività di assistenza e patrocinio legale, iscritti all'Albo professionale.

Nelle ipotesi di professionisti facenti parte di società professionali o di società tra avvocati (1 comma dell'art. 4-bis l. 247/2012) l'incarico è in ogni caso conferito personalmente all'avvocato.

Per accedere all'iscrizione negli elenchi dei settori sopra descritti, i professionisti, dovranno dichiarare, pena il mancato inserimento nell'elenco, di aver patrocinato, a conferma della comprovata esperienza professionale richiesta dall'Azienda quale elemento ritenuto opportuno e necessario per l'affidamento del patrocinio dell'ASL 3, almeno 15 cause per ogni settore per il quale viene chiesto l'inserimento patrocinate negli ultimi 5 anni (indicare nel curriculum vitae i numeri di R.G. ed il Foro).

3. assenza di conflitto di interesse con l'ASL.3 e/o situazioni di incompatibilità al patrocinio nell'interesse della stessa;
4. non avere all'atto della presentazione della domanda, il patrocinio, compresa la domiciliazione, in cause pendenti contro ASL 3;
5. non avere riportato condanne penali e/o disciplinari e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
6. non trovarsi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
7. idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.
8. Adesione al "Protocollo compensi" con riferimento ai corrispettivi esigibili in caso di incarichi: il suddetto documento dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione;
9. Adesione al "Regolamento": il suddetto documento dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco, a pena di cancellazione dallo stesso.

3) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta sulla base dell'allegato schema, dovrà essere indirizzata a:

Legale rappresentante Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 Direttore Generale, Dott. Luigi Carlo BOTTARO
Via Bertani 4

16125 Genova

e fatta pervenire nel termine perentorio indicato dall'Avviso con la seguente modalità

:

- invio per posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asl3.liguria.it

con indicazione nell'oggetto: "Domanda relativa all'avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati a cui attingere per l'affidamento di incarichi per la difesa in giudizio dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 e propri dipendenti ed ex dipendenti".

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. non è richiesta l'autenticazione della firma, ma il dichiarante dovrà allegare fotocopia di un proprio valido documento d'identità.

4) FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

I professionisti che avranno correttamente presentato la propria domanda saranno inseriti secondo l'ordine alfabetico in un elenco tenuto presso la S.C. Avvocatura e la S.C. Affari Generali dell'ASL3 per i settori di rispettiva competenza.

L'elenco ha validità triennale con la facoltà per ASL3 di modificarlo, integrarlo ed eventualmente aggiornarlo con nuove iscrizioni pervenute oltre la scadenza del presente avviso con cadenza quadrimestrale, previa verifica dei requisiti richiesti.

Gli iscritti all'elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco stesso.

L'elenco sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl3.liguria.it

5) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI IN ELENCO

L'inserimento nell'elenco non comporta per ASL3 alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti. L'affidamento dell'incarico professionale è affidato su base squisitamente fiduciaria, per cui la scelta del professionista tra quelli iscritti avverrà con provvedimento deliberativo del legale rappresentante dell'ASL3.

L'Azienda si riserva la facoltà, in via eccezionale, di affidare incarico a legali non iscritti nell'elenco, avuto riguardo alla natura della causa.

È fatta salva la facoltà dei dipendenti/ex dipendenti dell'ASL3 di nominare un legale di propria esclusiva fiducia, come previsto dai vigenti CC.NN.LL. e regolamentazione attuativa aziendale, in relazione all'istituto del Patrocinio legale.

La selezione dall'elenco avviene sulla base di criteri non discriminatori che tengano conto ad esempio dell'esperienza e della competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso o sul merito della questione, rilevante per la soluzione dello stesso, della pregressa proficua collaborazione con l'ASL3 in relazione alla medesima questione, della presenza di pregresso contenzioso nella materia conclusosi positivamente, della continuità defensionale e consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, anche in relazione alla positiva conclusione degli stessi.

Per gli incarichi di minore rilevanza (es. seriali o di importo contenuto) ASL3 si riserva la facoltà di utilizzare anche il criterio della rotazione.

Non vi sono limiti quantitativi al numero di incarichi conferibili.

Prima della predisposizione della delibera di conferimento dell'incarico, l'Azienda chiederà all'Avvocato un preventivo delle sue competenze professionali per il contenzioso oggetto dell'incarico, così come previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 27 del 24 marzo 2012, secondo le modalità e i termini di cui al successivo Articolo 3.

Ai sensi della citata normativa, nel preventivo dovranno essere indicate per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Inoltre il preventivo dovrà comprendere le spese di domiciliazione (qualora necessaria) e indicare il nominativo e l'indirizzo dell'Avvocato presso il quale si intende eleggere domicilio.

Ricevuto il preventivo, l'Azienda valuterà la congruità del compenso e, se lo riterrà congruo in base ai parametri indicati di cui all'allegato Protocollo Compensi, procederà alla formalizzazione dell'incarico con le modalità sopra indicate.

6) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

L'avvocato incaricato alla difesa dell'ASL3 si impegna:

- a tenere costantemente aggiornata l'ASL3 sull'andamento del procedimento, fornendo in formato cartaceo e/o elettronico copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferitogli, oltre a rendere, su richiesta dell'ASL 3, una relazione riepilogativa sullo stato dell'incarico conferito;
- a collaborare con i legali interni dell'ASL3;
- ad assicurare la propria disponibilità agli incontri presso la Sede aziendale, se richiesto;
- dopo l'iniziale disamina della fattispecie e successivamente con riferimento all'andamento del giudizio, a comunicare, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, la percentuale dell'alea di soccombenza, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso;
- a fornire parere scritto in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva della vertenza;
- a segnalare tempestivamente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite, nonché rendendo anche parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

- a notificare tempestivamente l'Azienda della necessità di nominare consulenti tecnici di parte, al fine di consentire ad ASL3 di provvedere al conferimento dell'incarico nei termini processualmente previsti;
- in caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario sfavorevole per l'Azienda, il professionista si impegna a dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione ovvero per resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
- a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti ex artt. 3 e 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- a provvedere, in sede di affidamento dell'incarico, alla richiesta ed alla produzione, all'Ente, della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.), rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza e, se professionista con dipendenti, I.N.A.I.L. -I.N.P.S.;
- ad accettare che l'Ente, in caso di vittoria di spese di giudizio, riconoscerà la maggiore differenza rispetto a quanto pattuito solo ed esclusivamente ad avvenuto recupero da parte del professionista dell'intera somma;
- in caso di vittoria di spese di giudizio e/o, in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, a provvedere alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, con la precisazione che l'Azienda procederà al rimborso delle sole spese, da documentare, dei diritti necessari per il rilascio

7) ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA

Al legale sarà liquidato il compenso spettante, quale corrispettivo per l'attività svolta, corrispondente ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 ed eventuali successive modifiche, ridotti come indicato nell'allegato protocollo compensi legali, da sottoscrivere per accettazione dal richiedente, redatto secondo gli abbattimenti massimi previsti dal al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 (valori minimi) e conformemente alla normativa di cui alla L. 49/2023 "Equo Compenso dei Professionisti".

Qualora l'avvocato ritenga di doversi discostare da tali parametri, dovrà motivarne le ragioni nel preventivo. L'Azienda, prima di affidare formalmente l'incarico, si riserverà di valutare sia le motivazioni che la congruità del compenso richiesto e, in base a tale valutazione, deciderà se conferire l'incarico.

L'avvocato potrà richiedere, in corso di causa, acconti sul compenso pattuito, i quali dovranno ovviamente essere detratti dalla fattura definitiva, che verrà emessa a incarico completato.

Per richiedere il proprio compenso (sia in acconto che a saldo), l'Avvocato dovrà inviare ai competenti uffici un dettagliato preavviso di parcella relativo all'importo che intende fatturare. L'Azienda, esaminato il preavviso e valutatene la congruità con il preventivo ricevuto, procederà agli adempimenti amministrativi volti alla liquidazione. Effettuati questi, chiederà all'Avvocato

l'emissione della fattura elettronica, comunicando allo stesso ogni informazione utile all'invio della stessa. Alla ricezione della fattura elettronica provvederà al pagamento.

Il compenso complessivo richiesto dall'Avvocato, al termine dell'incarico, non dovrà superare quello indicato nel preventivo, salvo l'avvocato indichi dettagliatamente i motivi che hanno portato all'aumento dell'importo preventivato. Sarà cura dell'Azienda valutare la congruità e ragionevolezza della richiesta.

Resta, inoltre, inteso che il diritto ai compensi e alle spese non richiesti entro i termini di cui all'art. 2956 c.c., decorrenti dalla data in cui – ad esito dell'incarico affidato – non è stata compiuta nessun'altra prestazione, si intenderà a ogni effetto prescritto, con conseguente irrevocabile rinuncia a richiedere il pagamento a qualsiasi titolo.

In presenza di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Amministrazione le spese di giudizio, spetta al professionista incaricato la maggior somma tra l'importo pattuito e quella liquidata dal giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata e introitata al bilancio dell'Ente.

8) REMUNERAZIONE DEGLI INCARICHI IN CASO DI CONTENZIOSO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE LIGURE 28/2011

Il compenso, dovuto ai professionisti per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda nelle vertenze disciplinate dalla Legge Regionale Ligure n. 28/2011 "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale", sarà regolato esclusivamente secondo quanto stabilito dal "Protocollo Regionale gestione sinistri, ai sensi della L.R. 26/10/2011, n. 28" adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 102/2014 ed approvato da questa Azienda da ultimo con deliberazione n. 592 del 10/11/2021.

In particolare, l'Avvocato dovrà redigere il preavviso di parcella in base al valore della controversia indicato da parte attrice nell'atto giudiziario ai fini del contributo unificato. Nel caso di cause di valore indeterminabile, lo scaglione di riferimento, ai fini della redazione del preavviso di parcella, è da intendersi riferito allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00. Le cause di valore superiore a € 520.000,00 dovranno essere fatturate secondo i compensi previsti per lo scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00, senza ulteriori aumenti.

La parcella definitiva dovrà invece essere emessa in base al *decisum* in caso di condanna dell'Azienda; mentre in caso di sentenza vittoriosa, verrà emessa in base al *disputatum*.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, in relazione alle singole prestazioni, all'Avvocato è dovuta una somma di rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale per la prestazione (come previsto dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).

I compensi per le cause di risarcimento danni sono conteggiati applicando la riduzione del 50% sulle tariffe tabellari di cui al predetto D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 ed eventuali s.m.i. per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia non è dovuto alcun compenso in aumento, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi sono liquidati per l'attività effettivamente svolta.

I compensi per il patrocinio del personale dipendente dell'Azienda per cause penale sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 ed eventuali s.m.i.

Per i compensi afferenti cause di valore indeterminabile e per i rimanenti parametri di liquidazione dei compensi si rimanda al Protocollo compensi legali allegato al presente avviso, da restituire sottoscritto per accettazione.

La conformità del preventivo e della parcella a quanto previsto dal presente Regolamento e dal protocollo compensi viene valutata da ASL3 di concerto con il Loss Adjuster.

9) SPESE DI TRASFERTA

Le spese di trasferta sono riconosciute unicamente per i procedimenti davanti alle magistrature superiori e soltanto se documentate, come previsto dall'art. 27 D.M. n. 55/2014 e s.m.i. come modificato dal D.M. 147/2022 ed eventuali s.m.i.

Non è corrisposta indennità di trasferta.

10) CLAUSOLA GENERALE

Non sono previsti ulteriori compensi o maggiorazioni rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

In relazione al rapporto di collaborazione instaurato con l'ASL non è previsto compenso per eventuale parere legale stragiudiziale e/o correlato al contenzioso giudiziale.

Esclusivamente per le cause o attività processuali di particolare rilevanza potranno essere previsti aumenti, previa autorizzazione ad hoc dell'Azienda Sanitaria.

Per quanto concerne le cause afferenti a responsabilità professionale sanitaria l'autorizzazione ad un eventuale aumento dei compensi è concessa dal Loss adjuster, quale gestore del Fondo Regionale ex L.R. n. 28/2011.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica il D.M. n..55/2014 e s.m.i. come modificato dal D.M. 147/2022 ed eventuali s.m.i.

11) TRATTAMENTO DEI DATI (Informativa privacy)

I dati acquisiti a seguito della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso saranno trattati secondo quanto riportato nell'informativa privacy di cui all'allegato 1.

12) TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento dell'eventuale incarico professionale il legale e l'ASL3 sono soggetti alla normativa italiana ed in particolare alla L. 190/2012 ed al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la suddetta disciplina normativa e con il Codice di Comportamento nazionale e/o aziendale.

In tale ambito, in particolare, all'atto del conferimento dell'eventuale incarico professionale, il legale dovrà effettuare le dichiarazioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. sull'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e sull'eventuale svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali, compilando e sottoscrivendo a stretto giro e comunque nei termini di legge la documentazione richiesta dall'Amministrazione e necessaria ad adempiere agli obblighi normativi in tema di trasparenza.

Ogni eventuale successiva variazione della situazione dichiarata dovrà essere tempestivamente comunicata, anche ai fini della pubblicità sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e delle altre comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia e dovrà dichiarare di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento nazionale ex DPR n. 62/2013 e di quello aziendale approvato con Del. n. 665 del 15/12/2021.